

ALLEGATO 2

Cremazione e destinazioni delle ceneri – Manifestazioni di volontà – Nota della regione Emilia-Romagna n. 510833 del 7 luglio 2017 – CONSIDERAZIONI

- 1) Di seguito si riportano le conclusioni contenute nella citata nota, rimandando alla determina in originale e per esteso, per le motivazioni e gli approfondimenti del caso:
 - A) In tutti i casi in cui non sia desumibile in alcun modo la volontà del defunto, il coniuge e i parenti previsti dalla disciplina statale, potranno manifestare la propria volontà autonomamente, come previsto all'art. 79, comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tale manifestazione dovrà risultare da atto scritto, con sottoscrizione autenticata.
 - B) Nei casi in cui i parenti rappresentino una volontà del defunto, ci si riferisce alle norme in materia di documentazione amministrativa, e quindi a quanto indicato nella circolare Min. Interno 1° settembre 2004, n. 37. Infatti, la circolare stessa dà un'interpretazione della norma statale secondo la quale *“poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma – debba trovare applicazione il disposto de/l'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000”*.
 - C) Occorre quindi, che nella richiesta di autorizzazione presentata dai parenti sia possibile rilevare gli elementi per poter distinguere tra volontà rivelata dal *de cuius* (e solo riportata dai familiari) e volontà degli aventi titolo che, nel silenzio postumo del defunto, si sostituisce all'intimo volere di quest'ultimo. Questo perché, come si è cercato di argomentare sopra, la forma di dette dichiarazioni non è la medesima.
 - D) Stante l'attuale assetto normativo regionale, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, va iscritta nel regime della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del coniuge o dei familiari, con sottoscrizione accompagnata da fotocopia del documento di identità, in quanto ricade nel caso di cui al precedente punto B).
- 2) L'approfondimento della Direzione Generale per la Cura della persona, Salute e Welfare della regione Emilia Romagna, è stato elaborato anche in collaborazione con il Servizio Affari Legislativi regionale, cosa che porta ad ipotizzare come i numerosi richiami giurisprudenziali possano derivare da tale collaborazione.

Non accade spesso che le regioni, sia in termini di esercizio delle potestà legislative o regolamentari, sia come strutture ad esse incardinate, presentino orientamenti volti a mettere in luce le problematiche che, in tutto od in parte, rientrano negli ambiti delle competenze regionali.
- 3) Come limitata osservazione si annota, come (pag. 6, III periodo), non sia richiamato il fatto che l'art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 397, convertito in L. 26 febbraio 2001, n. 26, sia stato oggetto di sostanziale modificazione (art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale) da parte dell'art. 5, comma 1 della L. 30 marzo 2001, n. 130.
- 4) Inoltre, va considerato (pag. 7, periodo finale) come l'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3 della L. 30 marzo 2001, n. 130 faccia riferimento ad un “processo verbale” quale forma della manifestazione di volontà nei casi considerati da questa stessa norma.

Per altro, il richiamo alle disposizioni dell'art. 38, commi 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. costituisce – *de facto* – una forma, per quanto del tutto semplificata, di autenticazione della sottoscrizione o, per maggiore precisione, una formalità che “assorbe” l'autenticazione, come effetto, anche, delle disposizioni dell'art. 21, comma 1 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..